

N. 1646

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati CIPRINI, GRANDE, TRIPIEDI, PALLINI, Sabrina DE CARLO, Davide AIELLO, AMITRANO, CABRAS, CAPPELLANI, COLLETTI, COSTANZO, CUBEDDU, DE LORENZO, DEL GROSSO, DI STASIO, EHM, EMILIOZZI, FITZGERALD NISSOLI, GIANNONE, INVIDIA, OLGIATI, PERCONTI, ROMANIELLO, SEGNERI, SIRAGUSA, SURIANO, TUCCI, VILLANI e VIZZINI

(V. Stampato Camera n. 1027)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 dicembre 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 dicembre 2019

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 152, primo comma, le parole: « e gli istituti italiani di cultura » sono sostituite dalle seguenti: «, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali »;
- b) all'articolo 153, primo comma, le parole: « e gli istituti italiani di cultura » sono sostituite dalle seguenti: « , gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi »:
- c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: « classe accertano, sentite anche » sono sostituite dalle seguenti: « categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite »;
- d) all'articolo 155, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validità per diciotto mesi dalla data della loro approvazione »;
- *e)* i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 157 sono sostituiti dai seguenti:
- « La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella

stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma.

La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita »;

- f) l'articolo 157-sexies è sostituito dal seguente:
- « Art. 157-sexies. (Assenze dal servizio) 1. L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.
- 2. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trecento

giorni, durante il quale l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti all'episodio di malattia in corso.

- 3. Superato il periodo di prova, all'impiegato può essere autorizzata, per gravi motivi personali o di famiglia, un'assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio »;
- *g)* l'articolo 159 è sostituito dal seguente:
- « Art. 159. (Viaggi di servizio) 1. In aggiunta alle spese di trasporto, all'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.
- 2. Previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in aggiunta alle spese di trasporto, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento »;
- *h*) all'articolo 164, il quarto comma è sostituito dai seguenti:
- « Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.

L'impiegato a contratto può fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta.

Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.

Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.

Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento »;

- *i*) all'articolo 166, terzo comma, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:
- « *e-bis*) violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro ».
- 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.